



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2013, proposto da:

Fetai Hadzere, rappresentata e difesa dall'avv.to Daniela Paccoi, con domicilio eletto presso Daniela Paccoi, in Perugia, via Danzetta, 14;

contro

Questore di Perugia, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Perugia, tutti rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Uffici, 14;

per l'annullamento

previa sospensiva

- del provvedimento datato 3 giugno 2012, e notificato in data 6 novembre 2012, con il quale il Questore della Provincia di Perugia decretava il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia avanzata dall'odierna ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Perugia, del Ministero dell'Interno e dell' U.T.G. - Prefettura di Perugia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in merito alla decisione del giudizio con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- l'odierna ricorrente, cittadina macedone, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Perugia in data 3 giugno 2011, con il quale è stato disposto, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 286/98 (Testo Unico sull'immigrazione) il diniego dell'istanza del 3 gennaio 2011, concernente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia;

- a sostegno dell'impugnativa ha dedotto censure di violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, degli artt. 3 della L.241/90 e 4 comma 3 del D.lgs. 286/1998, in quanto, in necessaria sintesi, il diniego impugnato sarebbe affetto da motivazione insufficiente, non bastando l'indicazione dei precedenti penali ascritti, in considerazione della non definitività delle condanne riportate, essendo invece indispensabile una

sentenza di condanna irrevocabile, in ossequio alla presunzione di non colpevolezza costituzionalmente sancita;

- l'Amministrazione statale si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame per manifesta infondatezza, alla luce della gravità delle condanne penali riportate dall'odierna istante e dell'evidente pericolosità sociale, essendo a tal fine irrilevante la non definitività delle sentenze;

- alla camera di consiglio del 16 gennaio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito con sentenza in forma semplificata, sentiti sul punto i difensori;

Ritenuto che:

- a carico dell'odierna ricorrente sussistono condanne penali di particolare gravità (in data 19 gennaio 2011 alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione per detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti), come documentato in atti;

- tale condanna, ai sensi dell'art. 9 comma 4 D.lgs. 286/98 (Testo unico sull'immigrazione) risulta, ancorché non definitiva, di per sé ostativa al rilascio del permesso di soggiorno; infatti, l'art. 4 comma 3, T.U. 25 luglio 1998 n. 286, modificato dalla L. 30 luglio 2002 n. 189, nel prevedere che non può essere ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato, anche ex art. 444 c.p.p., per reati inerenti gli stupefacenti, non lascia all'Amministrazione spazi per valutazioni discrezionali, essendo presupposto del diniego la mera sussistenza di determinate tipologie di condanne penali e ponendosi come unico elemento giustificativo di eventuali deroghe la sopravvenienza di nuovi elementi, evidentemente da valutare caso per caso ove emergente dagli atti; pertanto, nessuna valutazione ulteriore di pericolosità sociale o di altri elementi è richiesta dalla legge (*ex multis* T.A.R. Torino Piemonte sez. I 25 luglio 2012, n. 913; T.A.R. Emilia Romagna Bologna sez. II 9 maggio 2012, n.308; Consiglio di Stato sez. VI 17 giugno 2009, n. 3694; id. sez. VI 19 gennaio 2011, n.378);

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del T.U. 25 luglio 1998 n. 286/1998, è irrilevante, per questa specifica tipologia di reati, la non definitività della condanna riportata (*ex multis* T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna, sez. II, 6 febbraio 2012, n.85; Consiglio di Stato sez. III 25 settembre 2012, n. 5089) ragion per cui del tutto errato, nel caso di specie, è il richiamo effettuato dalla difesa della ricorrente a diverso opinamento giurisprudenziale, non relativo a condanne per delitti in materia di stupefacenti;

Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto

Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, quantificate in misura di 1.000,00 euro, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Paolo Amovilli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)